



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

L'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO Ma il legislatore ascolta l'Europa?

di Mario Napoli (Consigliere del C.N.F.)

Se l'anno scorso era terminato nei migliori dei modi con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 16 dicembre 2024 per l'Avvocatura italiana (che aveva riconosciuto la differenza ontologica della nostra attività da quella imprenditoriale), l'anno 2025 non poteva concludersi peggio di come si è concluso: non è tanto e non soltanto per la portata delle norme effettivamente approvate, ma piuttosto per l'evidente diffusa avversione nei confronti della nostra professione, da

combattere e mortificare in ogni occasione fino al suo annientamento.

Una tale avversione era già certamente evidente nel DDL bilancio che aveva previsto che se l'avvocato non era in regola con gli obblighi fiscali e contributivi non poteva ricevere il compenso dovuto dalle Pubbliche Amministrazioni per una attività professionale regolarmente svolta (ad esempio nessun pagamento per il lavoro in favore dei cittadini ammessi al patrocinio a carico dello Stato né per la svolta attività di difensore d'ufficio se

una ammenda risultata non pagata perché contestata o non dovuta): salvo poi tentare un inutile revirement prevedendo che la P.A. potesse compensare direttamente il proprio debito con il (supposto) credito, facendosi giudice di se stessa, riconoscendosi ogni ragione e pagandosi, trattenendo compensandole le somme dovute.

Ma non è stata soltanto tale offensiva politica legislativa ad averci mortificato, il peggio doveva ancora venire: la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 ha introdotto una modifica al regime della Società tra professionisti (a cui, come è noto, possono partecipare anche gli avvocati) con riferimento al requisito della partecipazione maggioritaria dei professionisti, prevedendo che la maggioranza potesse, alternativamente, trovarsi nel numero o nella quota di partecipazione al capitale sociale. Così facendo il Legislatore ha di fatto annullato tale requisito che, ben saggiamente, era stato affermato da tutta la giurisprudenza intervenuta sino ad oggi (che, senza eccezione, aveva richiesto la maggioranza sia numerica, sia partecipativa).

Si ha veramente l'impressione che o viviamo in un momento in cui non si capisce il senso delle norme (ma è ipotesi da escludere) o che si voglia, come tante occasioni testimoniano, la morte della libera professione (probabilmente proprio perché libera): è evidente che sarà sufficiente costituire una società tra professionisti con due avvocati (magari giovani e con scarso peso nel rapporto col terzo socio) e con il terzo socio di capitale al 99,99% (una banca, una assicurazione, una società, ...) per trasformare la nostra attività professionale in attività imprenditoriale. Alla fine dell'anno il socio di puro capitale potrà riprendersi l'intero risultato utile dell'attività svolta dai malcapitati professionisti: una evidente facile esternalizzazione degli uffici legali interni, fino ad oggi costretti, pur con le storture che tutti ben sappiamo (e che avevano portato alla Legge

ANNO XVI	
N. 2 - GIUGNO 2026	
■ Penale	
■ Il nuovo reato di femminicidio	Pag. 2
■ Maltrattamenti in famiglia	Pag. 2
■ Fermo di prevenzione	Pag. 3
■ Pirateria televisiva	Pag. 3
■ Confisca	Pag. 3
■ Civile	
■ Condominio e millesimi	Pag. 4
■ Ritardo riconsegna bagaglio	Pag. 4
■ Risarcimento danni da macrolesioni	Pag. 4
■ Risarcimento danni non patrimoniali	Pag. 4

Vogliono rubare la libertà

di Tommaso Servetto

"Je veux qu'on puisse couper la langue à qui s'ensuit contre le gouvernement" ("voglio che a chiunque si esprima contro il governo venga tagliata la lingua", questo diceva Napoleone nel 1800 degli avvocati definendoli facinorosi e artigiani del crimine).

È certo che gli avvocati non sono mai stati molto simpatici ai potenti perché sono portatori dei valori della indipendenza, della libertà e della giustizia che non sempre si sposano con l'esercizio del potere.

Negli ultimi anni si è notata una certa propensione da parte dei potenti della finanza a mettere le mani sulla nostra professione col fine principale di demolire l'avvocatura.

Il metodo è semplice: si crea una società di professionisti con un gruppo di avvocati (ovviamente giovani privi di potere economico) ed un socio di capitale (banche, assicurazioni, finanziarie), che avendo la maggioranza forniranno l'indirizzo dello studio e le modalità di esercizio del servizio che viene richiesto dagli assistiti.

L'avvocato dovrà adeguarsi alle dritte del socio di maggioranza con tanti saluti ai principi della libertà e indipendenza mentre la dea bendata inorridita si toglie la benda ed osserva la libertà che vola via.

L'avvocato non deve, non può avere padroni perché difende dei principi e dei valori che non si conciliano con l'esigenza di seguire i dettami di un socio di capitale che, nella cura dei suoi interessi, deve dettare delle regole.

L'avvocatura ha il dovere di ribellarsi a delle leggi che pongono fine alla professione ai suoi principi e all'etica propria dell'avvocatura.

In particolare i giovani colleghi siano pronti a difendere, a volte se non molto spesso, con sacrificio e fatica l'autonomia e l'indipendenza nella consapevolezza di difendere la libertà.

Non si lascino attrarre da facili e immediati guadagni perché come mi insegnava il mio saggio nonno: *"Anche na cadena d'or a grupa"* (anche una catena d'oro lega e incatena).

sull'Equo Compenso), ad affidarsi al Libero Foro.

Inutile dire che l'intervento del Legislatore recepisce una richiesta della (sedicente) Autorità della Concorrenza e del Mercato la quale, evidentemente, ben poco si cura dei principi affermati dalle Corti Europee: ma come è possibile che il nostro Parlamento si sia fatto prono, anche in questa occasione, delle (supposte) esigenze del mercato, dimentico di quanto quest'ultimo abbia fatto brutta mostra di se stesso nella storia recente, di come le sue regole non abbiano portato che guasti e miserie, di come inaspettate crisi finanziarie abbiano favorito pochi ricchi o, a tanto concedere, abbiano condotto ad una divisione della ricchezza e delle risorse naturali ingiusta e fuori controllo? Ancora una volta festeggerà chi crede che solo il contagio con la finanza, con i centri di potere e con la parte più spregiudicata dell'imprenditoria potrà salvare la nostra professione: di così cattivi profeti anche i nostri fori ed alcune nostre istituzioni ed associazioni non sono esenti e la nostra Avvocatura potrà morire del fuoco cosiddetto "amico" se non salirà il nostro sde-

gno e la nostra ritrovata capacità di indignazione.

Il futuro della nostra professione, la sua stessa sopravvivenza, è nella nostra indipendenza, nei nostri valori etici; questa è la strada tracciata con straordinaria chiarezza e lucidità dalle Istituzioni Europee: dal Consiglio d'Europa nella Convenzione per la difesa della nostra professione approvata nel maggio scorso, dalla Corte di Giustizia nella sentenza che sopra richiamavamo, dalla CEDU che ha condannato l'Italia per il ritardo nel pagamento agli avvocati delle somme dovute per il patrocinio a spese dello Stato. La Legge che il Legislatore ha offerto in chiusura di anno, è solo una devastante paccottiglia di servile adesione al potere economico.

L'unica speranza oggi riposa nella legge delega della professione di avvocato che il Consiglio Nazionale Forense ha voluto e saputo portare avanti: solo se si fermerà il triste principio dell'opera prestata dalle Società di professionisti per il socio di capitale e se ne affermerà la contrarietà alla nostra deontologia potrà esserci la speranza del sopravvivere di una professione libera e, con essa, quella di una giustizia giusta.

Il nuovo reato di femminicidio: una prospettiva di genere o un ansiolitico sociale?

di Flavio Campagna

La L. 2 dicembre 2025, n. 181, recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", che ha introdotto il reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.), si colloca nel solco di un percorso legislativo di progressivo rafforzamento della tutela penale contro la violenza di genere (L. n. 77/2013 di ratifica della Convenzione di Istanbul, L. n. 69/2019 c.d. "Codice rosso", L. n. 168/2023) e consacra l'ingresso della "prospettiva di genere" nel sistema penale.

Il femminicidio è un delitto di potere che colpisce le donne "in quanto donne", in contesti proprietari e gerarchici; que-

sto determina un "surplus di disvalore" rispetto all'omicidio comune. La tipizzazione autonoma rende visibile la matrice discriminatoria di queste uccisioni, prima assorbita nell'omicidio generico, e introduce nel sistema penale una lente di genere, superando la falsa neutralità che storicamente ha occultato la subordinazione femminile.

La scelta del "fine pena mai" per il femminicidio viene considerata ragionevole e costituzionalmente orientata, perché tiene conto della struttura discriminatoria del fenomeno. La stessa Convenzione di Istanbul legittima misure specifiche a favore delle donne come non discriminatorie.

Sul piano culturale e preventivo "nominare" il

femminicidio favorisce la presa di coscienza sociale e la costruzione di categorie interpretative adeguate e consente di descrivere il delitto come fondato su discriminazione strutturale, contrastando letture stereotipate o giustificazioniste (es. passioni, raptus).

Trattasi però di un intervento che desta alcune perplessità.

In primis, sul piano costituzionale: la creazione di una fattispecie autonoma che distingue l'uccisione di una donna da quella di un uomo sembra determinare una "ingiustificata differenza nel trattamento di due fenomeni uguali, differenziati soltanto dal sesso della vittima". In termini di coerenza, sarebbe allora da considerare la tipizza-

zione autonoma di altre ipotesi (es. omicidio per omofobia). Più fonti criticano la formulazione ampia e "valoriale" delle clausole motivazionali, espressioni quali "odio", "discriminazione", "prevaricazione", "controllo o possesso o dominio in quanto donna", "limitazione delle libertà individuali" sono giudicate concetti indeterminati, difficili da accertare oltre ogni ragionevole dubbio. Il riferimento "in quanto donna" è considerato problematico sul piano della tassatività, perché postula un'indagine sul "perché" dell'odio o del controllo, con rischio di cadere in valutazioni psicologiche e culturali fortemente opinabili con il rischio di uno slittamento verso un "diritto penale dei motivi" e un giudizio etico sulla persona dell'autore (misogino, discriminatore) più che sulle sole condotte materiali.

In secondo luogo, l'innalzamento punitivo fino all'ergastolo non è detto che abbia un effettivo effetto deterrente, soprattutto verso soggetti che non hanno interiorizzato la parità di genere.

Gli studi criminologici mostrano come la sanzione penale e la creazione di nuovi reati non costituisca affatto un efficace deterrente nella commissione di determi-

nati fatti.

Di nuovo, la politica elude il problema della reale efficacia preventiva e orientativa della punizione creando nuovi reati o introducendo circostanze aggravanti. Si preferisce rispondere in modo sollecito alle aspettative di protezione e alle paure dei cittadini anziché escogitare strategie di prevenzione (di natura sociale, economica, educativa, ecc.) volte a incidere con maggiore efficacia sulle cause profonde dei mali da contrastare. Occorrono capacità progettuali, competenze e risorse, economiche e umane.

Per intervenire efficacemente e reprimere i comportamenti maschilisti occorrerebbe convertire, attraverso la cultura e l'educazione, i soggetti maschilisti che vedono la donna inferiore all'uomo. Al contrario, per punire le condotte aggressive ai danni delle donne, erano più che sufficienti le norme incriminatrici preesistenti.

È una politica penale di "gonfiamento" degli illeciti a fini simbolici, piuttosto che fondata su strategie di prevenzione sostanziale.

La pena assurge così a strumento di pronto intervento e ansiolitico sociale, per di più a costo zero.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: IL REQUISITO DELLA "CONVIVENZA" E LE "CONDIZIONI" DELL'ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 19.1.2026, n. 5987

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 16.9.2025, n. 34684

Cass. Pen. Sez. VI, Sent. 5.2.2026 n. 4834

di Alessio Pergola

Con la sentenza in commento, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta per delimitare i confini applicativi del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), focalizzandosi, in particolare, sulla necessità di un rigoroso accertamento del requisito della convivenza tra l'autore della condotta e la persona offesa.

La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p., il concetto di "convivenza" deve essere interpretato in senso restrittivo per evitare interpretazioni analogiche vietate.

In particolare, la convivenza penalmente rilevante, si identifica in una radicata e stabile relazione affettiva fondata su una duratura consuetudine di vita comune, nello stesso luogo; in altre parole, la "convivenza" deve aver dato origine a reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetto, paragonabili al rapporto coniugale o di parentela.

Secondo la Cassazione, i giudici di merito avevano erroneamente equiparato una mera relazione sentimentale (seppur connotata da episodi critici) alla convivenza vera e propria, omettendo di vagliare se vi fosse una reale e stabile condivisione dell'abitazione e, più in generale, di un progetto di vita.

Sempre sul tema, si segnala l'interessante pronuncia n. 34683/2025, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha affermato come l'aggravante di cui all'art. 572, co. 2, c.p., della commissione del fatto di maltrattamenti "in presenza di minori", non risulti integrata quando il minore abbia assistito ad un solo episodio di violenza o vessazione.

In altre parole, affinché risulti sussistente la citata aggravante, è necessaria la prova che, per numero, qualità e ricorrenza, gli episodi assistiti rivelino un concreto rischio di compromissione del normale sviluppo psicologico del minore.

E ancora, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulle "condizioni" legittimanti l'arresto in flagranza da parte delle Forze dell'Ordine intervenute: al fine di evitare indebite restrizioni della libertà personale, dunque, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata del sistema, l'arresto risulta legittimo in tutti i casi in cui avuto riguardo alle "condizioni dell'abitazione", alle "modalità con le quali era stato richiesto l'intervento d'urgenza", al "comportamento del presunto reo all'arrivo degli operanti", si possa desumere inequivocabilmente una situazione di continuità rispetto ai riferiti comportamenti di reiterata sopraffazione.

In altre parole, occorre che il singolo episodio a cui abbia assistito la polizia giudiziaria, pur non integrando una autonoma ipotesi di reato, si ponga con certezza nell'ambito dell'abitudine della condotta richiesta dalla fattispecie penale incriminatrice (per esempio come quando, nonostante la presenza degli operanti, il presunto reo non riesca ad evitare di continuare ad inveire contro la presunta vittima).



LA VOCE dell'AGORA

Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto
Direttore Responsabile Paola Zanolli
Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione
Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Roberta Di Meo - Roberto Giordano
Giorgio Lanfranco - Paolo Pavarini - Alessio Pergola
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali
Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Il Fermo di Prevenzione introdotto dal "Decreto Sicurezza 2026": una misura in contrasto con la nostra Costituzione

di Marino Careglio

L'introduzione del cosiddetto "fermo di prevenzione" ad opera del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (convertito nella legge 24 aprile 2026, n. 54) segna un punto di svolta sicuramente critico nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali.

La norma, all'art. 7, comma 2, conferisce alle forze dell'ordine il potere di procedere all'accompagnamento coattivo e al trattenimento di persone presso i propri uffici, per un periodo massimo di dodici ore, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Tale misura può essere adottata qualora vi sia il fondato motivo di ritenere che i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Un'analisi approfondita dell'istituto, tuttavia, rivela profonde criticità e profili di incompatibilità con i principi cardine dell'ordinamento costituzionale.

Il cuore del problema risiede nell'evidente tensione con l'articolo 13 della Costituzione, che sancisce l'invulnerabilità della libertà personale. Tale norma stabilisce una duplice garanzia: una riserva di legge assoluta, per cui solo la legge può prevedere i casi e i modi di restrizione della libertà, e una riserva di giurisdizione, che affida all'autorità giudiziaria il potere di disporre tali misure tramite "atto motivato".

Il fermo di prevenzione si configura come una misura apertamente lesiva della libertà personale, attuata in assenza di un effettivo vaglio giurisdizionale. La Costituzione ammette un'eccezione alla riserva di giurisdizione solo in "casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge", consentendo all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono però successivamente essere sottoposti al controllo del giudice.

Il nuovo istituto del fermo di prevenzione elude questo schema garantista. La normativa prevede unicamente l'obbligo di comunicazione al Pubblico Ministero, senza specificare un conseguente obbligo di convalida o l'adozione di un provvedimento motivato. L'intervento del magistrato è meramente successivo al trattenimento, configurando una sorta di "norma sul silenzio-assenso in tema di libertà personale", riprendendo un'espressione del Prof. Francesco Pallante, che svuota di significato la garanzia giurisdizionale.

E' pur vero che, in materia di sicurezza pubblica, il legislatore è legittimato a diversificare gli strumenti di contrasto adottando nuove forme di avanzamento della soglia di tutela, ma la Corte costituzionale ha evidenziato che quest'ultima eventualità "qualora comporti un superamento di una certa soglia di afflittività, impone il rafforzamento delle garanzie applicative grazie all'intervento ineliminabile dell'autorità giudiziaria, che si rende necessario ogni qual volta la misura si presti potenzialmente a determinare restrizioni quantitativamente apprezzabili al lecito agire dell'individuo che ne è colpito" (Corte cost., sent. n. 20 del 2026).

Un secondo, grave profilo di criticità riguarda la violazione della riserva di legge, intesa come necessità di una tipizzazione precisa e tassativa dei presupposti della misura. L'art. 13 Cost. esige che i casi di restrizione della libertà siano "indicati tassativamente dalla legge" e la giurisprudenza ha chiarito che tale tassatività richiede "certezza e inequivocità", in modo che la norma precisi le circostanze concrete che legittimano l'intervento dell'autorità di polizia.

Il fermo di prevenzione si basa su presupposti vaghi e generici. Il giudizio di pericolosità si fonda su un "concreto pericolo" desumibile da "elementi di fatto" non compiutamente predeterminati. Sebbene la norma elenchi alcuni indicatori (possesso di armi, esplosivi, caschi, bastoni, ecc.), essa lascia aperta la possibilità di basare la valutazione su "dati circostanziali diversi".

Ancora più problematico è il riferimento alla pericolosità soggettiva della persona, che può essere desunta non solo da precedenti penali specifici, ma anche da "mere segnalazioni di polizia" per reati commessi in manifestazioni negli ultimi cinque anni. Affidare una misura così incisiva a elementi privi della certezza di un accertamento giudiziale, come una semplice segnalazione, apre la porta a un'ampia discrezionalità e a un "rischio di declinazione soggettivista" dell'intervento di polizia. A ciò si aggiunge l'indeterminatezza della finalità del trattenimento, descritta genericamente come funzionale a compiere "accertamenti di polizia", senza specificare in cosa gli stessi consistano.

Il fermo di prevenzione non incide solo sulla libertà personale, ma rischia di comprimere indebitamente altri diritti fondamentali, quali la libertà di riunione (art. 17 Cost.) e di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). La possibilità di essere trattenuti preventivamente, sulla base di valutazioni discrezionali e non di fatto-reato, può esercitare un effetto deterrente sulla partecipazione a manifestazioni pubbliche, specialmente per coloro che intendono esprimere forme di dissenso. La misura si trasforma così in un ostacolo alla libertà di riunione, che la Costituzione non assoggetta ad autorizzazioni preventive. Il rischio è che lo strumento venga utilizzato non per prevenire reati, ma per neutralizzare preventivamente il dissenso, colpendo individui per le loro idee politiche anziché per condotte illecite.

Un ulteriore elemento di grave preoccupazione è la totale assenza di un quadro di tutele e garanzie difensive per il soggetto fermato. La normativa non prevede il diritto all'assistenza di un difensore, né meccanismi per contestare la legittimità del provvedimento. A differenza di quanto accade per altri atti limitativi, come la perquisizione personale, non è previsto nemmeno il rilascio di copia del verbale, lasciando la persona priva di un documento che attesti l'avvenuta restrizione della sua libertà e le relative motivazioni.

Il fermo di prevenzione, per come è congegnato, rischia di travolgere il nucleo liberale del diritto costituzionale, minando il principio secondo cui la garanzia dei diritti è affidata alla magistratura quale baluardo contro gli abusi del potere. L'istituto evoca un passato in cui i diritti individuali erano soggetti all'arbitrio dell'autorità di polizia, come dimostra l'esempio storico di chi veniva trattenuto presso le celle di sicurezza dei carabinieri anche per alcuni giorni non per aver commesso reati, ma per le proprie idee politiche.

Pirateria televisiva: responsabili anche i rivenditori dei codici

Cass. Pen., Sez. II, sent. 18.3.2026 n. 10451

di Paolo Pavarini

La Corte di Cassazione è recentemente tornata ad intervenire sul fenomeno della pirateria digitale, chiarendo che anche chi si limita a rivendere codici di accesso a piattaforme IPTV (Internet Protocol Television) illegali può essere chiamato a rispondere dei reati più gravi connessi all'intero sistema fraudolento.

Il caso riguardava un imputato già condannato in primo e secondo grado per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.) frode informatica (art. 640 ter c.p.) e violazione del diritto d'autore (171-ter legge 633/1941).

Secondo quanto accertato, l'uomo acquistava e rivendeva credenziali e smart card pirata, consentendo a numerosi utenti di accedere illegalmente a contenuti televisivi a pagamento. Nel ricorso, la difesa aveva provato a ridimensionare la portata della condotta, sostenendo che si trattasse di una semplice attività di commercio di codici, da ricondurre alla fattispecie meno grave di detenzione e diffusione abusiva (art. 615 quater c.p.). Tesi respinta in modo netto dalla Suprema Corte.

Secondo i giudici, infatti, la rivendita dei codici non è un comportamento marginale, ma rappresenta l'ultimo anello di una catena illecita ben strutturata. Un sistema che parte dall'accesso abusivo alle piattaforme e arriva alla diffusione illegale dei contenuti, con l'obiettivo di aggirare gli abbonamenti e generare profitto.

Decisa è stata la valutazione della consapevolezza dell'imputato: chi vende questi codici, sottolinea la Corte, sa perfettamente da dove provengono e contribuisce in modo concreto al funzionamento del meccanismo fraudolento. Per questo motivo, la sua responsabilità non si ferma alla rivendita, ma si estende all'intero disegno criminoso.

Con la sentenza in esame, la Cassazione conferma una linea dura contro la pirateria IPTV. Il messaggio è chiaro: anche ruoli apparentemente marginali possono avere rilievo penale pieno, in un fenomeno che continua a crescere e a causare danni rilevanti all'industria audiovisiva.

In conclusione, il fermo di prevenzione si presenta come una misura legislativa che, nell'asserito obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica, sacrifica in modo sproporzionato garanzie costituzionali irrinunciabili. La sua genericità, la mancanza di un effettivo controllo giurisdizionale e l'assenza di tutele difensive lo espongono a fondate censure di incostituzionalità, rappresentando un pericoloso passo indietro nella tutela dello stato di diritto.

Lo espongono a fondate censure di incostituzionalità, rappresentando un pericoloso passo indietro nella tutela dello stato di diritto.

CONFISCA LIMITATA AL VANTAGGIO DEL SINGOLO

Cass. pen., Sez. III, sent. 19.11.2025 n. 37674

di Giorgio Lanfranco

La Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Ancona limitatamente alle disposizioni in materia di confisca, che disponeva tale misura nei confronti dell'intero profitto derivante dal reato nei confronti di una sola delle coimputate, in applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 2025. In tale sede era infatti stato definito che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. L'accertamento di tale vantaggio conseguito deve essere accertato nel contraddittorio delle parti e solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo è legittima la ripartizione in parti uguali.

Condominio, l'uso di piscina e campo da tennis può essere regolato in base ai millesimi

Cass. Civ., Sez. II, sent. 5.5.2026 n. 4966

La Suprema Corte di Cassazione, con il provvedimento in esame, ha rigettato il ricorso di alcuni Condomini proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che si era pronunciata in una vicenda nata dall'impugnazione di una delibera assembleare.

La delibera oggetto di doglianza aveva introdotto infatti nuove modalità di utilizzo della piscina e dei campi da tennis dei quali il Condominio era dotato, adottando turni settimanali per i campi da tennis, con un numero di ore proporzionali ai millesimi di proprietà di ciascun Condòmino, e prevedendo altresì un numero di ospiti in piscina anch'esso correlato alla quota millesimale di ogni singolo Condòmino.

I Giudici di merito sia di primo sia di secondo grado avevano rigettato l'impugnazione della delibera assembleare, adottata con maggioranza semplice, nel caso di specie al 71,7%, proposta da alcuni condomini i quali ritenevano lesi i loro diritti di utilizzo dei beni comuni (non rientranti nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c. - parti comuni dell'edificio).

La Corte di Cassazione, in considerazione del carattere di novità e rilievo nomofilattico della questione sollevata, disponeva la remissione della causa in pubblica udienza.

Rilevato in primo luogo che la piscina e i campi da tennis non costituiscono parti necessarie per l'esistenza o l'uso delle unità abitative, la Suprema Corte chiarisce che si applicano al caso in esame, le norme sulla co-

muniione e in particolare l'art. 1102 c.c. che prevede il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni, purché non ne alteri la destinazione o non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ciò non deve essere inteso nel senso di uso identico e contemporaneo e comunque l'art. 1102 c.c. non è norma inderogabile con la conseguenza che i limiti relativi all'uso dei beni comuni possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale o da delibere assembleari. La Suprema Corte richiama altresì il contenuto dell'art. 1118 c.c. che prevede che il diritto di ciascun Condòmino sulle parti comuni, salvo che il titolo disponga diversamente, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.

Il criterio della proprietà in base ai millesimi è, quindi, un criterio oggettivo cui può fare ricorso l'assemblea per disciplinare l'utilizzo della cosa comune, proporzionando alla quota il vantaggio che il partecipante può trarre dal bene comune.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dai Condòmini dissenzienti, così decide in applicazione del seguente principio di diritto: *"L'assemblea condominiale può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1138 c.c. e dall'art. 1136 c.c., limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell'art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso"*.

Risarcimento

LA TABELLA UNICA NAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA MACROLESIONI SI APPLICA A TUTTE LE CATEGORIE DI DANNO

Cass. civ., sent. 7 aprile 2026, n. 8630

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta con DPR 12/2025, indica i parametri per il risarcimento del danno non patrimoniale inerente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed alla responsabilità della professione medica.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia indicata ha esteso l'applicazione della citata Tabella anche a tutte le domande di risarcimento danni e non solo a quelle conseguenti a sinistri e responsabilità medica.

Segnatamente i Giudici di legittimità hanno evidenziato che la T.U.N. può trovare applicazione non solo al di fuori dei settori espressamente previsti dalla legislazione ma anche con riferimento ai danni avvenuti prima del 5 marzo 2025, data di entrata in vigore della T.U.N., perché costituisce un parametro di valutazione equitativa di carattere generale al quale il Giudice deve fare riferimento.

In particolare, a detta del Supremo Collegio, si tratta di un'elaborazione di criteri avente natura tecnica, che è in grado di garantire la uniformità e la parità di trattamento tra i diversi danneggiati e costituisce un parametro di riferimento privilegiato in quanto è di derivazione legislativa trovando fonte nel decreto.

Pur riconoscendo ampia portata e valenza primaria alla T.U.N., i Supremi Giudici di legittimità hanno riconosciuto il potere del Giudice di merito di discostarsi dall'applicazione della stessa in favore dei criteri elaborati con le Tabelle di liquidazione di Milano o di Roma ma "solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente dalla TUN".

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE: IL GIUDICE PUÒ APPLICARE D'UFFICIO LA PERSONALIZZAZIONE

Cass., Sez. ne Lavoro, Ordinanza 11 marzo 2026, n. 5436

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione concerne la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali formulata da un lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro ritenuto responsabile di ripetute condotte persecutorie che gli avrebbero cagionato un pregiudizio alla salute costituito da sindrome ansiosa depressiva con conseguenti riflessi negativi sulla vita personale e professionale.

Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava la somma complessiva di € 80.000/00 a ristoro del danno biologico, morale e relazionale subito dal lavoratore.

Entrambe le parti proponevano appello avverso la decisione del Tribunale e la Corte d'Appello, all'esito del giudizio nel corso del quale veniva rinnovata la consulenza tecnica medico legale, rideterminava in € 71.165/45 la somma spettante al dipendente in applicazione della Tabella del Tribunale di Milano e dei relativi criteri di personalizzazione del danno.

Avverso tale sentenza venivano interposti i ricorsi per cassazione ed il datore di lavoro evidenziava che la Corte di Appello era incorsa in errore perché aveva operato un incremento per la personalizzazione che il lavoratore non aveva né allegato né provato in corso di causa.

La Suprema Corte respingeva entrambi i ricorsi e, per quanto concerne la quantificazione delle somme spettanti al dipendente evidenziava che la Corte di Appello aveva compiutamente spiegato le ragioni dell'incremento applicato e che la personalizzazione operata lungi dall'essere illegittima si rende necessaria per garantire l'integralità del risarcimento spettante al danneggiato.

La Suprema Corte chiarisce che la personalizzazione è fisiologica nella liquidazione equitativa in quanto, necessariamente, devono essere valorizzati tutti gli elementi che caratterizzano in modo specifico il caso concreto e che rientra nel potere del Giudice, ma che deve essere motivata in modo adeguato.

Il ritardo nella riconsegna del bagaglio al passeggero deve essere risarcito dalla Compagnia aerea

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 7.4.2026 n. 8684

Con la pronuncia indicata la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Compagnia Aerea avverso la Sentenza del Tribunale di Messina che aveva accolto l'appello proposto da un viaggiatore contro la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Messina, richiamando la decisione della Corte di Giustizia UE (sez. VIII - n. 292 in data 5/6/2025) e la Convenzione di Montreal sulla questione del risarcimento del danno patito dal passeggero per la riconsegna del bagaglio con un giorno di ritardo nell'ambito di un trasporto aereo internazionale.

Nel caso in esame il viaggiatore aveva presentato in aeroporto presso l'apposito ufficio, la denuncia di smarrimento del bagaglio appena giunto a destinazione (cosiddetto Rapporto di irregolarità bagaglio), senza poi proporre il reclamo previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999 entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio era stato messo a Sua disposizione. La Compagnia Aerea ha quindi ritenuto il passeggero incorso in decadenza avendo trascurato l'adempimento successivo, ovvero il reclamo, avente una diversa funzione rispetto alla denuncia di smarrimento.

Di diverso avviso la Corte di cassazione la quale ha ritenuto che *"il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di bagagli può essere segnalato al vettore aereo sin dal momento in cui il passeggero interessato viene a conoscenza di tale ritardo ed entro 21 giorni dalla data in cui tali bagagli saranno stati messi a sua disposizione, senza che tale passeggero debba attendere che detti bagagli siano messi a sua disposizione, come risulta confermato dal fatto che (...) il vettore non è responsabile del danno causato da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle"*.

La decisione, precisa la Suprema Corte, tiene conto dei principi che garantiscono un giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei trasportati.

Escludendo infatti la possibilità, per i passeggeri, di presentare un reclamo dovuto a un ritardo nel trasporto dei bagagli prima della data in cui i bagagli sono stati messi a loro disposizione, detto equilibrio ne risulterebbe pregiudicato, assoggettando l'adempimento della formalità di reclamo a una condizione ulteriore non necessaria.